



Città di Villa San Giovanni

(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)

Transazione

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di agosto, presso la sede municipale del Comune di Villa S. Giovanni

TRA

• la Dr. Maria Grazia Richichi, nata a Villa San Giovanni il 23 ottobre 1971, nella qualità di Sindaco f.f. *pro tempore* del Comune di Villa San Giovanni, cod. fisc. 80003650803, che agisce in qualità di Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Villa S. Giovanni in relazione ai problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti

E


• l'Arch. Domenico Arena, nato a Villa San Giovanni il 16 agosto 1951, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* di S.I.L.E.M. S.r.l., corrente in Villa S. Giovanni, Via Stazione Vecchia n. 15, part. I.V.A. 01234850806, che agisce quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con Arena Fortunato S.r.l., corrente in Villa S. Giovanni, Viale Italia n. 62, part. I.V.A. 01178710800,

PREMESSO:

- che, con ordinanza 19 giugno 2003, n. 3296 (in *G.U.* 27 giugno 2003, n. 147), il Presidente del Consiglio dei Ministri nominava il Prefetto di Reggio Calabria Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Villa S. Giovanni in relazione ai problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti;

- che, nell'ambito di tali interventi straordinari, il Commissario bandiva pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione degli approdi nel Comune di Villa S. Giovanni e relativi banchinamenti, nonché delle opere di dragaggio necessarie per conferire agibilità alla struttura portuale;

S.I.L.E.M. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Arch. Domenico Arena



- che la relativa gara veniva aggiudicata, giusto verbale 24 novembre 2004 rep. n. 2569, all'A.T.I. S.I.L.E.M. S.r.l. (capogruppo) – Arena Fortunato S.r.l. (di seguito “*Impresa*”);
- che la consegna dei lavori avveniva in data 28 marzo 2005 ed il contratto veniva sottoscritto il 31 marzo 2005 (rep. n. 5837);
- che l'appalto veniva caratterizzato da lunghe e reiterate sospensioni dei lavori, finché, con nota del 31 gennaio 2006, l'Impresa, ritenuto che l'ultima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante (di seguito “*Amministrazione*”) non rientrasse nella fattispecie prevista dall'art. 133, commi 1 e 2, D.P.R. n. 554/1999, così come specificati dall'art. 24, comma 1, D.M. n. 145/2000, iscriveva riserve per € 1.565.891,46 e ne chiedeva la liquidazione;
- che, avendo il R.U.P. rigettato tali richieste (nota 28 marzo 2006 prot. n. 1374), con nota del 7 aprile 2006, l'Impresa, *“nel contestare le argomentazioni addotte per respingere le riserve avanzate dalla scrivente, che ci si riserva di far valere in sede giudiziaria”*, evidenziava che *“la sospensione dei lavori che duri, come nella specie, per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, legittima o meno che sia, faculta l'appaltatore a richiedere lo scioglimento del contratto. Ciò che viene, appunto, formalmente richiesto con la presente, con la quale si manifesta, pertanto, la volontà di non riprendere i lavori”*;
- che l'Amministrazione comunicava l'intendimento di non accogliere la predetta richiesta (nota 8 giugno 2006 prot. n. 1567);
- che i lavori, ripresi il 15 giugno 2006, subivano ulteriori ritardi, dovuti a disposizioni della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che, per motivi di sicurezza e di traffico, impedivano l'ormeggio del pontone nell'area di cantiere, ed alle cattive condizioni meteo-marine, che rallentavano le operazioni di opere a gettata;
- che pertanto, dopo circa un anno, veniva rinegoziata una nuova scadenza dei termini contrattuali al 30 aprile 2008 e sottoscritto un atto di transazione (10 settembre 2007 rep. n. 5889);
- che l'8 gennaio 2008 veniva, quindi, firmato un nuovo atto di sottomissione (relativo alla perizia di variante n. 1), con il quale, tra l'altro, veniva concordato che *“per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori principali è prorogato al 15 giugno 2008”*;
- che, tuttavia, gli eventi, imprevisti ed imprevedibili, non terminavano, finché, dopo quattro mesi e mezzo dalla stipula dell'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, nonostante i lavori in essa contenuti fossero già eseguiti, la D.L., su disposizione del C.T.A. che non approvava, nel maggio 2008, la perizia di variante n. 1, redigeva – dopo il 15 giugno 2008, data di scadenza della proroga – una revisione della perizia medesima, che l'Impresa sottoscriveva, nel luglio successivo,

con riserva, tra l'altro, di far valere i diritti derivanti dai compensi che non avevano formato oggetto di rinuncia nell'atto di transazione del 10 settembre 2007;

- che il 9 settembre 2008 veniva sottoscritta una nuova perizia di variante (n. 2) al fine di fronteggiare i maggiori importi necessari alla risoluzione della problematica inerente al ritrovamento della roccia riscontrata negli accertamenti geosismici disposti dall'Amministrazione e l'Impresa continuava i lavori, come da richiesta verbale della D.L., nelle more dell'approvazione della perizia stessa;

- che, con verbale del 30 gennaio 2009, la D.L. ordinava la sospensione parziale dei lavori, dando atto che l'Impresa aveva ormai *“sostanzialmente concluso i lavori di contratto, a meno delle opere che si devono imbasare sul rinvenuto strato roccioso e di quelle relative al collegamento con la strada litoranea, queste ultime strettamente connesse al completamento delle banchine ricadenti sulla roccia”*;

- che da allora il cantiere rimaneva del tutto inattivo in attesa dell'approvazione dell'anzidetta perizia e della conseguente (ri)consegna dei relativi lavori;

- che, con nota del 12 gennaio 2010, l'Impresa comunicava all'Amministrazione che, *“in considerazione della palese illegittimità di tale prolungata sospensione e del perdurante silenzio del responsabile del procedimento e della D.L. in ordine alle reiterate richieste di riprendere i lavori, è addivenuta alla decisione di chiedere lo scioglimento del contratto e la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di legge (art. 24 D.M. n. 145/2000)”*;

- che, contestualmente, formulava proposta di bonario componimento, ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, quantificando le riserve (aggiornate alla data del 31 dicembre 2009) che non era stato possibile iscrivere a causa della perdurante sospensione dei lavori, in € 3.812.032,58, oltre a quelle da essa già indicate nella nota assunta al protocollo n. 463 dell'1 febbraio 2006 del Genio civile OO.MM. (presso cui è domiciliato il R.U.P.) e da quest'ultimo formalmente respinte con nota 28 marzo 2006 prot. n. 1374;

- che seguiva la notifica da parte dell'Impresa, in data 10 marzo 2010, di un atto introduttivo di giudizio arbitrale;

- che, con atto notificato il 23 febbraio 2010, l'Amministrazione declinava la competenza;

- che, con atto notificato il 2 aprile 2010, l'Impresa la conveniva, quindi, in giudizio innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria (n. 1488/2010 R.G.), chiedendo che venisse accertato che *“le sospensioni dei lavori disposte ed indicate in premesse non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 133, commi 1 e 2, D.P.R. n. 554/1999, così come specificati dall'art. 24, comma 1, D.M. n. 145/2000, e, pertanto, sono da considerarsi illegittime e, in ragione di ciò, il contratto deve intendersi risolto per fatto e colpa dell'Amministrazione”* e che l'Amministrazione fosse condannata a

pagare, per i titoli indicati, tutte le somme conseguenti alle riserve ritualmente iscritte, oltre a maggior danno, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;

- che, con comparsa di risposta del 23 giugno 2010, l'Amministrazione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'Impresa e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento di somme a titolo di compensi indebitamente erogati, penali per il ritardo e risarcimento danni, nonché la risoluzione del contratto d'appalto in danno della stessa Impresa;

- che, meno di un mese dopo, con provvedimento 16 luglio 2010 n. 46786/W/CD, il Prefetto disponeva la rescissione in danno dell'Impresa, per grave inadempimento e grave ritardo, del contratto e dell'atto aggiuntivo con essa stipulato;

- che il Tribunale di Reggio Calabria disponeva consulenza tecnica d'ufficio, che riconosceva a favore dell'Impresa considerevoli somme in merito a riserve e lavori eseguiti non retribuiti (cfr. relazioni allegate);

- che, all'udienza del 24 giugno 2015, si costituiva in giudizio il Comune di Villa S. Giovanni – che, con ordinanza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 giugno 2013 n. 6096, era stato *“individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in atto nel territorio del medesimo Comune in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte dei mezzi pesanti”* – reiterando le domande già avanzate dall'Avvocatura erariale;

- che, a seguito di numerosi rinvii d'ufficio dovuti alla sostituzione del giudice ed all'eccessivo carico del ruolo, la causa veniva, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 dicembre 2017;

- che, con nota acquisita al prot. n. 30778 del 20 ottobre 2016 (ed allegata al presente atto per farne parte integrante), l'Impresa, che già in passato aveva inutilmente provato a trovare una soluzione per comporre bonariamente la lite, formulava una nuova proposta transattiva nella quale è previsto, tra l'altro: la revoca del provvedimento prefettizio 16 luglio 2010 n. 46786/W/CD, con conseguente reviviscenza del contratto risolto; la rinuncia, da parte di entrambi i contendenti, delle domande reciprocamente dedotte nel giudizio civile tuttora pendente; la corresponsione all'Impresa di una somma per i lavori già eseguiti e da eseguire; l'ultimazione dei lavori ai prezzi di contratto, a corpo, con il riutilizzo dei materiali giacenti a piè d'opera e quelli elencati nel verbale di consistenza in un tempo di circa sei mesi dalla ripresa dei lavori medesimi;

- che, nella riunione svoltasi il 24 marzo 2017, tale ipotesi transattiva veniva rimodulata (come da verbale che si allega) in modo ritenuto congruo e conveniente

dai rappresentanti dell'Amministrazione, i quali si riservavano di approvarla formalmente dopo averla sottoposta ai competenti organi deliberativi;

- che a seguito della fine della gestione commissariale e dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale si procedeva all'analisi di tutte le questioni di natura tecnica, economica e giuridica, e che, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Impresa, si procedeva ad ulteriormente rimodulare l'ipotesi transattiva, giungendosi alla presente ipotesi condivisa dalle parti.

CONSIDERATO:

- che, com'è noto, la natura pubblica non osta a che un ente pubblico sia legittimato a stipulare con altri soggetti, non importa se pubblici o privati, contratti di transazione per controversie in atto ovvero anche soltanto potenziali (*ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II *bis*, 30 marzo 2007, n. 2783);

- che siffatta possibilità, già implicitamente ammessa dall'art. 14 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è stata espressamente riconosciuta dal codice dei contratti pubblici (art. 239 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; ora, art. 208 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

- che la Corte dei conti ha più volte individuato i presupposti ed i limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di transazione, affermando a chiare lettere che *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa”* (Sez. contr. Piemonte, delib. 28 febbraio 2012, n. 20; nello stesso senso, Sez. contr. Lombardia, delib. 26 maggio 2016, n. 158, 18 dicembre 2009, n. 116 e 16 aprile 2008, n. 24; già prima, Sez. riun., 6 giugno 1974, n. 158);

- che, nella specie, per l'Amministrazione è certamente più conveniente transigere la controversia alle condizioni concordate e riuscire così ad ultimare in tempi brevi i lavori che proseguire nel contenzioso pendente e riappaltare i residui lavori;

- che, del resto, già un triennio addietro l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva chiesto al Prefetto di Reggio Calabria, *“tenuto conto che l'opera oggetto di causa è rimasta incompleta ed inutilizzata e che il tempo trascorso rischia di deteriorarla in modo definitivo, [...] di valutare l'opportunità di formulare una proposta transattiva”* (nota 20 dicembre 2013 prot. n. 42695, indirizzata anche ai consulenti tecnici di parte);

- che la transazione stipulata tra l'impresa capogruppo di un'associazione temporanea di imprese e l'amministrazione committente vincola tutte le imprese partecipanti all'a.t.i., delle quali la capogruppo ha la rappresentanza (Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3635);

- che la manifestazione di volontà della stazione appaltante che si avvale della facoltà di risolvere il contratto disciplinata dall'art. 119 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ovvero, come nella specie, dall'art. 136 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essendo espressione di potere autoritativo (Cons. St., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 3573; Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21595), è suscettibile di ritiro in autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* L. 7 agosto 1990, n. 241;

- che, ove accompagnata dall'adesione dell'altro contraente, quindi consensuale, la rinuncia all'effetto risolutorio comporta la reviviscenza del contratto precedentemente intercorso, atteso che, con il consenso di entrambi i contraenti, viene meno qualsiasi dubbio sulla possibilità che uno solo di essi sia legittimato, con una decisione unilaterale, ad obbligare nuovamente l'altra parte, la quale potrebbe nutrire un ragionevole affidamento nella risoluzione del contratto (C.M. BIANCA, *Diritto civile, V. La responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2012, 324, nota 21; nello stesso senso, M. PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, Giappichelli, 2013, 246 ss., il quale osserva che l'interesse tutelato dalla "irrinunciabilità" dell'effetto risolutivo è un interesse non solo di parte, ma disponibile);

- che, eliminata la vicenda risolutiva, il contratto riprende ad essere efficace e vincolante come se non fosse mai stato sciolto (G. GIACOBBE, *Reviviscenza e quiescenza*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, Giuffrè, 1989, 191);

- che, in fattispecie analoga a quella in questione, recente giurisprudenza ha ritenuto legittima una deliberazione consiliare con la quale la stazione appaltante, previo annullamento in autotutela del proprio precedente provvedimento di risoluzione del contratto in danno dell'impresa, aveva disposto la reviviscenza del contratto medesimo, ripristinando il rapporto contrattuale interrotto e sostanzialmente riaffidando l'appalto (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 maggio 2011, n. 476, che ha chiaramente affermato che, in quel modo, lo strumento transattivo viene "attuato non al fine di aggirare l'obbligo di assegnazione con gara, ma proprio in ossequio al rispetto della gara correttamente espletata");

- che nel caso in cui, nella materia dell'atto da annullare, vi sia stato, tra organi e/o enti diversi della pubblica amministrazione, una successione con conseguente trasferimento di competenza, il potere di intervenire in autotutela spetta all'organo e/o ente nel frattempo subentrato (tra le tante, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 23 settembre 2003, n. 4294), non potendosi, conseguentemente, dubitare della competenza del Comune di Villa S. Giovanni a revocare il provvedimento prefettizio con cui è stato risolto il contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della transazione

Il presente atto disciplina i rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione in relazione all'appalto dei lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione

degli approdi nel Comune di Villa S. Giovanni e relativi banchinamenti, nonché delle opere di dragaggio necessarie per conferire agibilità alla struttura portuale.

Art. 2. Revoca del provvedimento di risoluzione del contratto

L'Amministrazione si impegna a revocare e con il presente atto revoca, in via di autotutela, il provvedimento prefettizio 16 luglio 2010 n. 46786/W/CD, con conseguente reviviscenza del contratto 31 marzo 2005 rep. n. 5837, stipulato con l'Impresa, la quale formalmente accetta che il rapporto contrattuale ridivenga efficace e vincolante.

Art. 3. Estinzione del giudizio civile pendente

L'Impresa e l'Amministrazione si impegnano a far estinguere, *ex art. 309 c.p.c.*, il giudizio in atto pendente innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria (n. 1488/2010 R.G.), con compensazione delle relative spese, ed a non riproporre, in alcuna sede, le domande ivi formulate e dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione al contratto di cui al precedente art. 2, ad eccezione degli obblighi assunti con il presente atto.

Art. 4. Prosecuzione ed ultimazione dei lavori

L'Impresa provvederà al completamento ed all'eventuale ripristino in caso di ammaloramento, ai prezzi originari di contratto, di tutte le opere e lavori come da capitolato d'appalto originario e dalle due perizie di variante approvate ed alla riparazione e manutenzione delle opere incomplete.

Gli importi dei lavori residuali del contratto originario e di variante unitamente ai lavori di riparazione e manutenzione delle opere incomplete, già valutati in contraddittorio dalle parti, sono indicati nel successivo art. 5.

L'Impresa si impegna ad eseguire i lavori occorrenti per dare completa l'opera, previsti in contratto e nel presente atto, entro la prima decade del mese di dicembre 2017 al fine di consentire il collaudo dell'opera e la rendicontazione entro il 31.12.2017. L'Impresa prende atto e dichiara di essere a conoscenza che trattasi di termine essenziale per l'Amministrazione, in mancanza del quale la stessa non avrebbe sottoscritto la presente transazione, essendo il rispetto del termine medesimo indispensabile per evitare la perdita del finanziamento dell'opera, già oggetto di più proroghe.

I lavori che dovrà eseguire l'Impresa devono intendersi costituiti dal residuo dei lavori originari appaltati, integrati dalle due varianti in corso d'opera, unitamente a quelli indicati nel computo metrico e stime (che si allega) concernente i lavori di riparazione e manutenzione delle opere incomplete che si rendono necessari per

ripristinare danneggiamenti e modifiche allo stato dei luoghi intervenuti dalla data sospensione dei lavori stessi fino ad oggi, lavori tutti che qui le parti intendono approvati ed accettati.

Art. 5. Compensi da corrispondere all'Impresa

L'Amministrazione si impegna a corrispondere all'Impresa, a titolo di compenso per i residui lavori da eseguire, la riparazione e manutenzione delle opere incomplete ai prezzi di contratto originario, l'adeguamento delle norme sugli smaltimenti dei rifiuti, le pretese ritenute fondate dai consulenti tecnici d'ufficio nel summenzionato giudizio civile, con la rivalutazione ed i relativi interessi moratori con funzione compensativo-indennitaria, la complessiva somma di € **2.476.909,77** (euro duemilioni quattrocento settantasei mila novecento nove/77).

Tale somma verrà corrisposta secondo i seguenti tempi e modalità:

- per i lavori residui previsti nel contratto originario, al lordo € 500.653,63 (euro cinquecento mila seicento cinquantatré/63) pari, al netto del ribasso d'asta di contratto del 29,81%, ad € **368.629,96** (euro trecento sessantotto mila seicento ventinove/96) da corrispondere per S.A.L., secondo le previsioni del contratto originario, delle varianti e dell'atto di sottomissione prot. 0045 del 8 gennaio 2008 art. 5;


- per i lavori di riparazione e manutenzione delle opere incomplete, al lordo € 677.940,13 (euro seicento settantasette mila novecento quaranta/13) pari, al netto del ribasso d'asta di contratto del 29,81%, ad € **479.409,38** (euro quattrocento settantannove mila quattrocento nove/38), da corrispondere per S.A.L., secondo le previsioni del contratto originario, delle varianti e dell'atto di sottomissione prot. 0045 del 8 gennaio 2008 art. 5;

- per l'adeguamento delle norme sullo smaltimento dei rifiuti, € **100.000,00** (euro centomila/00), da considerarsi a corpo al netto del ribasso d'asta di contratto del 29,81%, da corrispondere per S.A.L., secondo le previsioni del contratto originario, delle varianti e dell'atto di sottomissione prot. 0045 del 8 gennaio 2008 art. 5;

- per le somme riconosciute dalla C.T.U., oltre rivalutazione ed interessi moratori, € **1.528.870,43** (euro un milione cinquecento ventotto mila ottocento settanta/43)

L'intera somma da corrispondere per la transazione sarà pagata per il 30% alla ripresa dei lavori formalizzata nel verbale di consegna e per la restante parte per S.A.L.

S.I.L.E.M. S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Genui)



Art. 6. Restituzione cauzione incamerata dall'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a restituire ad Allianz S.p.A., entro e non oltre il 31.12.2017, la complessiva somma di € **114.290,00** (euro centoquattordicimiladuecentonovanta/00), dalla stessa corrisposta all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria in relazione alla polizza fideiussoria 2 marzo 2005 n. 56722470, stipulata dall'Impresa, quale costituzione di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 101 D.P.R. n. 554/1999, a garanzia degli impegni derivanti dal contratto d'appalto.

Art. 7. Varie

Si dà atto che gli importi ricavati per il completamento dei lavori sono stati calcolati utilizzando il computo metrico del progetto originario e le indicazioni contenute nella C.T.U., per cui tutti i presunti lavori eseguiti e non compensati e/o i maggiori oneri corrisposti sono stati automaticamente bilanciati.

Se l'Amministrazione sarà in possesso degli atti d'assenso all'uopo necessari, l'Impresa riverserà, senza aggravio di costi per l'Amministrazione stessa, la sabbia proveniente dal dragaggio all'interno della scogliera soffolta adiacente; in mancanza di tali atti d'assenso, non potrà essere imputata all'Impresa alcuna omissione.

Sarà cura delle parti, per quanto di rispettiva competenza, attivarsi per fare ritirare i provvedimenti della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria 28 ottobre 2010 n. 13 e 14 febbraio 2011 n. 19 e, non appena verrà meno il suo presupposto giustificativo, rappresentato dal presunto credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri/Prefetto (ex Commissario delegato) di Reggio Calabria nei confronti dell'Impresa, presunto credito azionato con la domanda riconvenzionale nell'ambito del giudizio di cui all'art. 3, il provvedimento prefettizio 10 marzo 2011 prot. n. 16422/W/CD, con cui è stato disposto il fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, R.D. n. 2440/1923, della somma dovuta ad Arena Fortunato S.r.l. in virtù della sentenza 23 ottobre 2010, n. 1372, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si dà atto che l'impresa, accettando di completare i lavori di progetto e di variante e di eseguire i lavori di manutenzione e riparazione agli stessi prezzi di contratto risalenti all'elenco prezzi del 2004, in realtà partecipa con quota economica consistente al completamento dei lavori e alla risoluzione dei danni scaturenti dal contenzioso e dalla mancata custodia dell'opera, esegue ai prezzi di contratto originario anche le quantità di lavori eccedenti il quinto d'obbligo e per far fronte alla maggiore spesa occorrente per l'ultimazione dei lavori dovrà utilizzare

una parte dell'importo riconosciuto alla luce del contenzioso che si intende definire col presente atto.

Con la stipula del presente atto, si stabilisce che la recinzione esistente attualmente nell'area interessata dai lavori permanga in uso all'Impresa per tutto il periodo occorrente per l'ultimazione dei lavori medesimi.

Art. 8. Garanzie.

L'impresa si impegna a completare i lavori entro il termine di cui al precedente art. 4. I lavori si intendono in prosecuzione dell'originario contratto "a corpo" sicché l'Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori lavori e/o opere di cui fin d'ora si assume l'eventuale maggiore onere e/o costo. L'impresa garantisce che le opere saranno eseguite a regola d'arte, dichiara di conoscere lo stato dei luoghi e le indagini subacquee compiute dall'impresa Arena sub confluente nella Relazione Tecnica "Molo di Sottoflutto" redatta dalla società Patto Territoriale dello Stretto S.p.a., consulente tecnico dell'Amministrazione, in data 06.05.2017 e protocollata in data 08.06.2017 al n. 14644 e la stessa relazione tecnica e garantisce che tutte ed ognuna le problematiche riscontrate e segnalate nella relazione saranno risolte con l'esecuzione delle opere, che nessuna difficoltà tecnica potrà essere avanzata per non eseguire i lavori e le opere così come concordati. L'impresa si impegna a pagare interamente il costo ed i compensi per l'attività di indagine subacquea sopra indicata, nonché a provvedere al saldo delle spese e dei compensi della CTU del giudizio in corso: di entrambi i pagamenti l'impresa fornirà all'Amministrazione la documentazione giustificativa.

Art. 9. Controversie. Foro competente

Tutti i documenti citati nella presente scrittura di transazione, anche se non allegati alla presente, si intendono conosciuti dalle parti, che non potranno mai ed in alcun caso avanzare pretese in merito, ma rinunciano fin d'ora ad allegarli, dichiarandoli conosciuti ed accettati nel loro contenuto ovvero nella valutazione dello stesso contenuto compiuta nella presente transazione.

Per la risoluzione delle controversie relative alla presente transazione, è competente a decidere il Foro di Reggio Calabria.

Si allegano alla presente:


1. Atto costitutivo ATI SILEM S.r.l.- Arena Fortunato s.r.l.
2. Verbale di riunione del 24.03.2017;
3. Comunicazione SILEM S.r.l. dell'11.05.2017;
4. Verbale riunione del 06.06.2017;

S.I.A.E.M.
L'AMMINISTRAZIONE
(Arch. Domenico)



5. Relazione molo sottoflutto del 07.06.2017 di Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.;
6. Comunicazione Settore Tecnico-Urbanistico del 09.06.2017;
7. Proposta SILEM e dettaglio lavori del 15.06.2017;
8. Valutazione tecnica ed economica del RUP in merito alla proposta transattiva del 13.07.2017;
9. Richiesta di parere del 04.08.2017;
10. Riconcontro Avv. Infantino del 09.08.2017;
11. Parere del Segretario generale in merito alla transazione del 09.08.2017;
12. C.T.U. resa nel procedimento civile n. 1488/2010 del Tribunale di Reggio Calabria;
13. Prospetto rivalutazione somme dovute;
14. Prospetto interessi di mora somme dovute;
15. Dettaglio costi transazione;
16. Stima completamento lavori;
17. Stima lavori di manutenzione e riparazione;
18. Perizia di variante tecnica e suppletiva dell'08.01.2008:
 - Impianto antincendio – planimetria aree servite
 - Impianto antincendio – planimetria di dettaglio
 - Pavimentazioni piazzali – planimetria di dettaglio
 - Strada lato nord – planimetria e sezioni
 - Scala di accesso – particolari costruttivi
 - Impianto elettrico – planimetria di dettaglio
19. comunicazione e dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010;
20. crono programma dei lavori;
21. dichiarazione organizzazione impresa;
22. comunicazione elenco fornitori Prefettura;
23. certificato fallimentare;
24. Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
25. Certificato dei carichi pendenti;


S.I.L.E.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Arena)




- 26. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Reggio Calabria;
- 27. certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
- 28. attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- 29. DURC

Letto, approvato e sottoscritto.

Villa San Giovanni, li 11.08.2017


Per il Comune di Villa S. Giovanni: 


Per S.I.L.E.M. S.r.l.: 
S.I.L.E.M. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Arena)

Si approvano espressamente le clausole contrattuali contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che vengono accettate dopo discussione e trattativa dettagliate delle stesse. Si approva anche la premessa che fa parte integrante della presente transazione.

Lette, approvate e sottoscritte.

Villa San Giovanni, li 11.08.2017

Per il Comune di Villa S. Giovanni: 

Per S.I.L.E.M. S.r.l.: 
S.I.L.E.M. s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Domenico Arena)